

Osservazioni sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti” (AC. 2987)

Il presente documento è predisposto in riscontro alla richiesta della V Commissione Permanente (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 (A.C. 2987), e reca osservazioni con riferimento alle disposizioni di interesse per il settore ferroviario.

- Articolo 1, comma 1

Modifiche all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, in materia di affidamento dei servizi ferroviari Intercity

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in oggetto modifica l'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvii le procedure di affidamento dei servizi ferroviari Intercity entro il 31 dicembre 2026 e sostituendo, all'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo, le parole **"sono suddivisi in lotti"** con le parole **"possono essere suddivisi in uno o più lotti"**.

La modifica apportata dal Decreto-legge in oggetto è stata adottata in ossequio al parere espresso in data 23 Giugno 2026 dalla IX Commissione Permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto del Governo n. 397), il quale illustra alla **condizione c)**, specifiche indicazioni concernenti l'affidamento dei servizi ferroviari Intercity.

In particolare, il parere citato ha disposto che il Governo promuova, nell'ambito delle interlocuzioni con la Commissione europea relative all'attuazione delle milestone del PNRR di settore e nella definizione degli interventi attuativi a livello nazionale, l'approfondimento della soluzione del **lotto unico quale modello preferenziale di affidamento dei servizi Intercity**, in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire gli obiettivi di continuità del servizio, integrazione industriale, efficienza gestionale, coesione territoriale e sostenibilità economica del sistema trasportistico, evidenziandone la coerenza con il quadro regolatorio europeo e il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione.



- **Articolo 1, comma 3**
Opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione

L'articolo 1, comma 3, reca un'autorizzazione di spesa finalizzata alla realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione, prevedendo uno stanziamento complessivo pari a 50,2 milioni di euro distribuito sul periodo 2026-2030 e individuando le relative modalità di copertura finanziaria. Tale disposizione è quindi riferita esclusivamente al finanziamento delle opere compensative connesse al progetto infrastrutturale e ne disciplina il relativo profilo finanziario, mediante la quantificazione delle risorse autorizzate, la programmazione temporale della spesa e l'individuazione delle relative coperture.

Le opere compensative come noto rivestono un ruolo riconosciuto al fine di rafforzare l'integrazione delle opere infrastrutturali con il territorio e sono individuate nell'ambito degli strumenti di programmazione e degli accordi definiti con i competenti enti locali, in funzione delle esigenze di accompagnamento territoriale connesse alla realizzazione dell'opera.